

IL SUCCESSO DELLA RIFORMA DIPENDE DALL'OCRI: UN ACCORATO SUGGERIMENTO AL LEGISLATORE

di RICCARDO RANALLI

SOMMARIO: 1. L'OCRI. 2. Il ruolo del collegio degli esperti e le modalità di svolgimento dell'incarico. 3. *idem*, nella composizione assistita. 4. Il concreto rischio di innescare un incendio che non si riuscirebbe a domare. 5. Una proposta per evitare il rischio di fallimento delle misure di allerta.

1. L'OCRI.

Nel nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza attualmente all'esame delle Camere, il compito dell'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) è quello di gestire e facilitare la fase delle misure di allerta e, solo laddove vi sia chiamato, quella del procedimento di composizione assistita della crisi.

Si è portati a identificare l'OCRI con il collegio degli esperti, ma si tratta di una visione particolarmente riduttiva di un insieme, del quale il collegio è solo una parte. L'OCRI è, innanzitutto, il referente, costituito dal segretario della camera di commercio o da un suo delegato, cui spetta il compito di assicurare la tempestività del procedimento e il rispetto degli adempimenti e dei termini posti a carico sia del collegio che del debitore. L'OCRI è anche l'ufficio del referente, che dovrà essere costituito dalla singola camera di commercio per gestire le attività di nomina dei collegi e di secretazione dei dati, nonché la gestione dei flussi informativi con i collegi. La vera ossatura dell'OCRI è però un'altra ancora. Essa solo traspare dalla norma ed è costituita dall'autoregolamentazione che dovranno principalmente darsi gli Organismi. Ci si riferisce al corpo delle *policy*, delle regole, delle procedure anche informatiche e delle *best practice* di comportamento che dovranno essere definite per assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni, la gestione